

# **"CLUB SOMMOZZATORI ROVIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Viale Porta Adige 45 - 45100 Rovigo

Codice Fiscale n. 80008700298

---

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del c.c. e dal D.Lgs. 36/2021 e ss.mod., una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "CLUB SOMMOZZATORI ROVIGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in sigla "C.S.R. A.S.D.", d'ora in poi "C.S.R."

Il C.S.R. ha sede in Rovigo ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo. Il C.S.R. è attualmente senza personalità giuridica e si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo "A.S.D".

Il C.S.R. trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

### **Art.2**

#### **SCOPI**

Il C.S.R. non ha alcun fine di lucro ed è per sua natura apartitico e apolitico.

Il C.S.R. è altresì caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Il C.S.R., riconosciuto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della subacquea in tutte le sue forme, nonché l'organizzazione delle uscite in acque libere a scopo didattico e ricreativo, in osservanza delle leggi in vigore e delle norme dirette alla conservazione della fauna, della flora, degli ambienti naturali, del patrimonio archeologico. Più in generale ha lo scopo di sviluppare e diffondere le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, il C.S.R. potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà del Consiglio Direttivo del C.S.R. svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali, strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Il C.S.R. garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

Il C.S.R. accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di

promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. Il C.S.R. si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Il Presidente e il Consiglio Direttivo di C.S.R. si impegnano pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. Il C.S.R. si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

### **Art. 3**

#### **PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Il patrimonio del C.S.R. è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili proprietà del C.S.R. nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari del C.S.R. sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal C.S.R. e da eventuali proventi di natura commerciale.

Esso destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

### **Art. 4**

#### **SOCI**

Possono far parte del C.S.R. in qualità di soci, le persone fisiche che, qualunque sia la loro tipologia, ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio del C.S.R., oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

I soci del CSR sono distinti come segue:

- **ORDINARI:** sono tutti quei soci i quali intendono perseguire le finalità associative partecipando alla organizzazione ed attività del C.S.R..
- **SOSTENITORI:** sono quei soci che per uno o più anni sociali apportano al C.S.R. un particolare sostegno economico con il versamento di una quota speciale.
- **ONORARI:** sono coloro i quali, per benemerienze o per aver svolto attività di particolare interesse sportivo rispetto alle finalità del CSR, sono chiamati a far parte di tale categoria. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale. Essi restano tali a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni. Sono nominati dal Consiglio Direttivo con delibera unanime dei presenti.

### **Art. 5**

#### **AMMISSIONE**

L'iscrizione a qualunque titolo al C.S.R. si ottiene presentando, unitamente al versamento della quota sociale, una domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità e/o cellulare a cui saranno inviate tutte le

comunicazioni formali, la dichiarazione di condividere le finalità del C.S.R. e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il quale potrà procedere all'accettazione o alla non accettazione con delibera motivata, da comunicare nei 30 giorni successivi all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della delibera, il reclamo all'Assemblea generale che si pronuncerà in modo insindacabile ed inappellabile alla prima riunione utile, informando repentinamente l'interessato.

La richiesta si intende accettata qualora il rigetto non venga deliberato entro un mese dalla presentazione della domanda.

L'iscrizione potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno sociale ed avrà validità sino al 31 dicembre dell'anno sociale in corso. L'elenco dei soci in regola con il tesseramento è disponibile presso la sede sociale o presso gli impianti sportivi dove viene svolta l'attività sportiva. All'atto dell'iscrizione il Socio o, se minore, il padre o chi ne fa le veci, dichiara di conoscere il presente Statuto e di accettarne pienamente le disposizioni ed i regolamenti.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, non rivalutabili né restituibili agli associati. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del C.S.R. e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Se il minorenne ha più di quattordici anni deve controfirmare, con l'esercente la responsabilità genitoriale, la domanda di ammissione. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

## **Art. 6 DIRITTI E DOVERI**

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi doveri e diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

I soci hanno il dovere di:

- a) pagare le quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b) rispettare le norme statutarie e regolamentari del C.S.R. e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle attività associative;
- b) voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali del C.S.R.;
- c) voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

## **Art. 7 RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE**

I soci cessano di appartenere al C.S.R. nei seguenti casi:

- a. dimissioni volontarie, da notificare in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia dal giorno dopo l'accettazione del Consiglio Direttivo stesso;
  - b. decadenza, per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
  - c. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti per il socio che commette azioni in contrasto con gli scopi e lo spirito statutario o ritenute disonorevoli, previa convocazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. o con strumento telematico avente analoga valenza legale, contenente l'indicazione dell'addebito. La votazione di esclusione è segreta e dovrà essere comunicata per iscritto entro 3 gg. all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea entro i 30 gg. successivi. Dopo la decisione del Consiglio Direttivo, l'escluso rimane sospeso a tutti gli effetti. L'associato escluso non può essere più riammesso. Lo svolgimento di attività analoghe e/o in contrasto con l'attività del C.S.R. da parte dei componenti il Consiglio Direttivo o dello Staff Didattico del C.S.R. presso altre associazioni, organizzazioni e strutture similari, può comportare l'esclusione del socio, fatta salva la possibilità di averne preventiva e specifica autorizzazione formale del Consiglio Direttivo stesso.
- La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati al C.S.R. e decade automaticamente da ogni carica.

## **Art. 8 ORGANI E CARICHE**

Gli organi e le cariche sociali del C.S.R. sono:

- a. l'Assemblea,
- b. il Consiglio Direttivo,
- c. il Presidente,
- d. il Vice Presidente
- e. il Segretario Economo
- f. il Segretario Amministrativo
- g. il Direttore Didattico
- h. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei conti, qualora istituito.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, eccetto quello della lettera h), il cui eventuale compenso si definisce al momento della nomina.

## **Art. 9 ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del C.S.R.. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Le decisioni dell'Assemblea vengono attuate dal Consiglio Direttivo.

Potranno prendere parte alle assemblee del C.S.R. i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del C.S.R. o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede del C.S.R. o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con whatsapp, sms, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione e la recessione della delega.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati.

Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il C.S.R. tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui il C.S.R. è affiliata. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 6 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art.10**  
**VALIDITA'**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni Assembleari sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo quanto stabilito per i casi particolari previsti dal presente statuto.

Il voto per delega è ammesso nella misura di una sola delega scritta per ogni socio, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del delegante da consegnare in segreteria prima dell'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria, per la variazione dell'atto costitutivo e lo statuto e per la sfiducia del Consiglio Direttivo, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con almeno il 30% dei soci aventi diritto di voto e delibera sia in prima che seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento del C.S.R. e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

**Art. 11**  
**COMPITI**

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e esaminare il bilancio preventivo, riunendosi almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e utilizzando la proroga di massimo due mesi in caso di difficoltà del C.S.R.;
- b) determinare gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del C.S.R. e deliberare sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- c) eleggere gli organi sociali, previa definizione del loro numero;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- f) deliberare sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto o proposta dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) effettuare la trasformazione, la fusione, lo scioglimento del C.S.R. e la devoluzione del suo patrimonio, oltre a nominare i liquidatori;
- c) sfiduciare ed eleggere il Consiglio Direttivo decaduto o sfiduciato;
- d) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione;
- g) deliberare la trasformazione del C.S.R. in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

**Art. 12**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione del C.S.R. e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, i quali restano in carica per quattro anni con possibilità di riconferma.

L'Assemblea, prima della votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, potrà determinare con voto palese il numero di soci che andranno a comporre il nuovo Consiglio. I candidati dovranno essere soci con anzianità di iscrizione di almeno 3 mesi.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea.

Le candidature dovranno pervenire per iscritto in segreteria entro e non oltre 8 giorni prima della data delle elezioni e l'elenco dei candidati sarà reso pubblico mediante affissione in bacheca e sul sito del C.S.R.. Qualora il numero delle candidature presentate nei termini sia insufficiente, sarà ammessa la presentazione della candidatura anche il giorno dell'Assemblea.

A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione al C.R.S..

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i consiglieri, a scrutinio segreto o palese, secondo la volontà unanime del Consiglio Direttivo stesso, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, il Segretario Economo. Queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo nomina, inoltre, il Direttore Didattico sentito il parere dello Staff Didattico e del Presidente del C.S.R..

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.

È fatto divieto agli amministratori del C.S.R. di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto". In caso di decadenza dalla carica di consigliere dovuta a dimissioni o altri motivi, sono chiamati a far parte del Consiglio Direttivo quel socio o quei soci che nell'elezione Assembleare hanno seguito gli eletti nella graduatoria.

I sostituti rimarranno in carica fino al termine del mandato.

I nuovi eletti decadranno unitamente al Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade alla scadenza del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea straordinaria. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere a nuove elezioni entro 60 giorni dalla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

### **Art. 13**

#### **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli statutariamente e per legge riservati all'Assemblea stessa.

Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini del C.S.R.; presenta annualmente il rendiconto economico e le relazioni sull'attività svolta; redige il bilancio preventivo; è responsabile verso i soci del regolare funzionamento del C.S.R. nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni; adotta provvedimenti disciplinari motivati nei confronti dei soci, comunicandoli per iscritto; formula i regolamenti e le proposte da sottoporre all'Assemblea; indice le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico, nonché le assemblee straordinarie nel rispetto del presente statuto; stabilisce le quote sociali ed esplica ogni altra funzione prevista dal presente statuto; delibera sulle domande di ammissione degli

associati o su eventuali cause di esclusione; nomina se dovuto il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021; ratifica i provvedimenti d'urgenza, adottati dal Presidente che a tale scopo gli verranno sottoposti nella prima riunione successiva al provvedimento stesso. Propone all'Assemblea le eventuali decisioni in materia di adesioni alle Federazioni Sportive; decide in merito ad adesioni ad Enti o Associazioni. Il Consiglio Direttivo può attribuire speciali incarichi e costituire gruppi di lavoro o commissioni per meglio realizzare i fini istituzionali. Svolge qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

#### **Art. 14**

### **CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, con debito preavviso, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno tre consiglieri o dal Segretario Amministrativo o dal Segretario Economico. Le sue riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi salvo i casi particolari previsti dal presente statuto. Di ogni riunione verrà redatto verbale in apposito libro.

#### **Art. 15**

### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale e Presidente del C.S.R.; viene eletto, come il Vice Presidente, dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti alla prima riunione dopo le elezioni del Consiglio stesso. Egli esplica altresì tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto.

Esso firma la corrispondenza ordinaria in mancanza del Segretario Amministrativo. Effettua le operazioni bancarie in firma congiunta col Segretario Economico per gli importi superiori alla soglia determinata dal Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua delega scritta o impedimento, esercitandone i relativi poteri.

#### **Art. 16**

### **SEGRETARIO ECONOMO**

Il Segretario Economico provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Effettua direttamente le operazioni bancarie per gli importi inferiori alla soglia determinata dal Consiglio Direttivo e congiuntamente con il Presidente per quelle superiori alla soglia stessa. Redige il rendiconto economico, cura la tenuta dei documenti contabili e attende alla conservazione del patrimonio sociale.

#### **Art. 17**

### **SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario Amministrativo ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Direttivo, programmi e le attività del C.S.R.; cura i libri sociali, l'archivio ed il funzionamento della segreteria e sovrintende a quant'altro gli sia demandato dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Le funzioni di Segretario Amministrativo e Segretario Economico possono essere conferite anche alla stessa persona.

#### **Art. 18**

### **STAFF DIDATTICO E DIRETTORE DIDATTICO**

Lo Staff Didattico è formato da tutti gli istruttori in stato attivo ed in regola con il tesseramento. Il Direttore Didattico viene proposto dallo Staff Didattico al Consiglio Direttivo che ne effettua la nomina in caso di accettazione. Il Direttore Didattico è il responsabile della programmazione e del coordinamento di tutta l'attività didattica svolta all'interno del Club Sommozzatori Rovigo. La programmazione dell'attività didattica dovrà ad ogni modo essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Nell'ambito della sua attività il Direttore Didattico collabora in stretto rapporto con il Presidente.



## **Art. 19**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'Organo di revisione è eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni. Controlla l'amministrazione del C.S.R., la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

## **Art. 20**

### **IL RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO**

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio del C.S.R., sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del C.S.R., nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati almeno 10 giorni prima copia del bilancio stesso.

## **Art. 21**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario del C.S.R. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## **Art. 22**

### **LAVORATORI E VOLONTARI**

I lavoratori sportivi del C.S.R. hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.

Il C.S.R. può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MIps.

**Art. 23**  
**I TESSERATI**

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui il C.S.R. è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui il C.S.R. è affiliata.

Il C.S.R., con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui il C.S.R. è affiliata, in analogia con i Soci del C.S.R., dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

**Art. 24**  
**SCIoglimento DEL C.S.R.**

Lo scioglimento del C.S.R. è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento del C.S.R. deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021.

**Art. 25**  
**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in sigla FIPSAS.

A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

**Art. 26**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

**Art. 27**  
**NORMA FINALE**

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente.

Rovigo, 15 aprile 2024

Si chiede, ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21, l'esenzione dall'imposta di registro.

Il Presidente

---

(Giovanni Rossi)